

AI e **avvocati**, ecco le buone pratiche per gli studi legali

LINK: <https://www.agendadigitale.eu/documenti/giustizia-digitale/ai-e-avvocati-ecco-le-buone-pratiche-per-gli-studi-legali/>



AI e **avvocati**, ecco le buone pratiche per gli studi legali. L'**Ordine degli avvocati** di Roma diffonde un vademecum operativo sull'uso dell'IA in studio, allineato a legge 132/2025 e AI Act. Centralità della responsabilità del professionista, scelta consapevole degli strumenti, informativa al cliente, anonimizzazione e cybersecurity. Indicazioni pratiche su procedure interne e rischi disciplinari. Maurizio Carmignani Founder & CEO - Management Consultant, Trainer & Startup Advisor. La commissione processo civile dell'**Ordine degli avvocati** di Roma ha pubblicato un vademecum sull'uso dell'intelligenza artificiale nella professione **forense**. Un documento snello ma incisivo, che traduce in indicazioni operative gli obblighi della legge 132/2025 e dell'AI Act europeo. Ecco cosa prevede, cosa cambia nella pratica quotidiana dello studio legale e come organizzarsi concretamente.

Indice degli argomenti. L'intelligenza artificiale è entrata negli studi legali. Chatbot generativi, piattaforme di legal analytics, strumenti di document review automatizzata: il ventaglio di applicazioni si allarga di mese in mese, ma il quadro normativo e deontologico non sempre è chiaro a chi li utilizza quotidianamente. In questo spazio si inserisce il "Breve vademecum per **avvocati** sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale", redatto dalla commissione processo civile dell'**Ordine degli avvocati** di Roma e diffuso il 17 febbraio 2026. Il documento non nasce nel vuoto. Si colloca a valle di un impianto normativo ormai strutturato: l'AI Act europeo (Regolamento UE 2024/1689), il GDPR, la legge italiana sull'IA (legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025), la legge professionale **forense** (l. 247/2012), il Codice deontologico e le linee guida del CCBE (Council of Bars and Law Societies of

Europe) sull'uso della GenAI. Si affianca inoltre alla Carta dei Principi pubblicata nel dicembre 2024 dall'**Ordine degli avvocati** di **Milano**, che però era stata elaborata prima dell'entrata in vigore della legge 132/2025. La peculiarità del vademecum romano sta nel taglio operativo, non enuncia solo principi, li traduce in una mini-procedura "prima/durante/dopo" che ogni **avvocato** può adottare immediatamente nello studio. Il punto di partenza è l'articolo 13 della legge 132/2025, che disciplina l'uso dell'IA nelle professioni intellettuali. La norma stabilisce che i sistemi di intelligenza artificiale possono essere impiegati "al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto", con "prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera". Il pensiero critico dell'**avvocato**, in sostanza, deve restare il motore della prestazione. L'AI può velocizzare, analizzare,

suggerire , ma non decidere né sostituire . Il vademecum ribadisce questo concetto in modo netto. La responsabilità dell'atto resta integralmente in capo al professionista, anche quando l'elaborato sia stato predisposto con il supporto di un applicativo di AI . Non è ammissibile affidare integralmente la redazione di atti, contratti o pareri a sistemi automatizzati. Il vademecum conta i seguenti pilastri. Prima ancora di utilizzare un qualunque strumento di AI , il professionista deve verificare che la piattaforma sia conforme ai regolamenti europei, alla normativa italiana e alla deontologia forense . Il vademecum chiede di approfondire i termini di servizio e le privacy policy e soprattutto di comprendere il funzionamento e i limiti del sistema adottato. Il tutto partendo dal rischio "allucinazioni" cioè la generazione di contenuti plausibili ma falsi, come riferimenti normativi o giurisprudenziali inesistenti. Il documento è esplicito: non si devono caricare atti integrali o documenti sensibili su piattaforme non verificate, ed è preferibile evitare l'uso di chatbot pubblici per testi che contengono dati riservati. La legge 132/2025 (art. 13, comma 2) impone un

obbligo di informazione : il cliente deve sapere se e come il professionista utilizza strumenti di IA, tale comunicazione deve avvenire con "linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo" . Il vademecum rafforza questo obbligo specificando che gli strumenti di AI possono svolgere soltanto un ruolo ausiliario nella prestazione. Per gli studi legali l'adempimento è concreto: occorre aggiornare lettere di incarico e informative, inserendo clausole che spieghino in modo comprensibile l'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando che valutazioni e decisioni strategiche restano in capo all'avvocato. Il Consiglio Nazionale Forense ha già messo a disposizione un facsimile di informativa a tal fine. Questo è forse il nucleo più stringente del vademecum. L'avvocato deve anonimizzare i dati che immette nei sistemi di AI, rimuovendo riferimenti e dettagli identificativi. Le indicazioni sono precise: utilizzare solo le informazioni strettamente necessarie , preferire sistemi "privacy by design e by default" (dove la protezione è integrata nel sistema e non aggiunta a posteriori), non condividere atti giudiziari, dati sanitari o sensibili su piattaforme

esterne. Un punto merita attenzione particolare, perché nella pratica genera confusione: la differenza tra anonimizzazione e pseudonimizzazione . Anonimizzare significa rendere il dato irreversibilmente non riconducibile a una persona fisica: se il processo è davvero irreversibile, il dato cessa di essere "dato personale" ai sensi del GDPR. Pseudonimizzare, invece, significa sostituire un identificativo con un alias , ad esempio chiamare il cliente "Società Alfa" invece che con la ragione sociale reale, mantenendo però la possibilità, tramite una chiave o tramite il contesto stesso della vicenda, di risalire all'identità dell'interessato. Il dato pseudonimizzato resta un dato personale a tutti gli effetti. La distinzione non è accademica. Se un avvocato inserisce in un chatbot pubblico un atto pseudonimizzato ma con dettagli fattuali molto specifici, date , importi , dinamiche processuali peculiari, il rischio che l'algoritmo possa incrociare quelle informazioni con altri dati e ricostruire l'identità del cliente non è teorico. Quando il vademecum parla di anonimizzazione, dunque, non intende la semplice sostituzione dei nomi, ma un intervento più

profondo che elimini ogni elemento contestuale idoneo a consentire l'identificazione. Il vademecum aggiunge che è preferibile verificare la sede legale e la giurisdizione del fornitore del servizio AI, per avere certezza sul **foro** competente in caso di controversie. L'obbligo di anonimizzazione può essere temperato, ma mai eliminato, solo in presenza di condizioni cumulative rigorose: ad esempio operando in ambienti protetti, con piattaforme professionali certificate. A questo proposito, lo spettro delle soluzioni tecniche a disposizione degli studi è più ampio di quanto si creda. Oltre alle piattaforme cloud enterprise con clausole contrattuali di non addestramento e garanzie di data residency in UE, esiste la possibilità di eseguire modelli di AI direttamente su infrastruttura locale dello studio, server interni o workstation dedicate, utilizzando modelli open-weight oggi sufficientemente performanti per attività di ricerca, sintesi e supporto alla redazione. In questo scenario, i dati non escono mai dal perimetro fisico e informatico dello studio: è, a tutti gli effetti, l'ambiente protetto cui fa riferimento il vademecum come condizione per attenuare gli

obblighi di anonimizzazione. I vantaggi in termini di tutela del segreto professionale e di conformità al GDPR sono evidenti, inoltre la possibilità di indicare nella lettera di incarico che i dati del cliente non vengono mai trasmessi a terze parti rappresenta anche un elemento reputazionale significativo. Va detto, però, che questa strada comporta un investimento iniziale in hardware, competenze tecniche minime per la configurazione e la manutenzione, una velocità di elaborazione leggermente inferiore rispetto alle soluzioni cloud più potenti. Una scelta da calibrare sulle dimensioni e sulle esigenze dello studio, ma che è bene conoscere come opzione concretamente percorribile. Il quarto pilastro riguarda la cybersecurity: protezione dei dispositivi e degli account, connessioni sicure, crittografia, attenzione a non impiegare materiale coperto da copyright senza licenza e verifica che gli output non violino diritti di terzi. Sulla verifica dei contenuti generati il vademecum si fa più puntuale. L'**avvocato** deve sempre controllare ogni indicazione normativa o giurisprudenziale sulle banche dati ufficiali, rielaborare personalmente testi e comunicazioni,

conservare le fonti consultate e annotare nel fascicolo l'utilizzo dell'AI. In nessun caso è possibile citare fonti normative, sentenze o dottrina generate dai chatbot senza verifica preventiva, né utilizzare testi creati in automatico senza revisione umana. Il vademecum indica principi e obblighi, ma ogni studio deve tradurli in procedure concrete. Alcuni adempimenti si ricavano direttamente dal documento; altri sono la naturale conseguenza operativa del quadro normativo. Non tutti i dati presentano lo stesso livello di sensibilità e non tutte le interazioni con l'AI comportano lo stesso rischio. Prima di sottoporre qualsiasi contenuto a un sistema di intelligenza artificiale, l'**avvocato** dovrebbe valutare se il testo contiene dati personali, dati particolari (ex sensibili) o giudiziari, elementi contestuali che potrebbero consentire l'identificazione indiretta del cliente, oppure informazioni coperte da segreto professionale. Un quesito puramente giuridico e astratto presenta un profilo di rischio diverso da una richiesta di sintesi di un fascicolo con nomi, date e importi. Anche un quesito apparentemente generico può rivelare la strategia processuale dello studio se

è formulato in modo molto specifico, la valutazione deve essere caso per caso, senza automatismi. Il vademecum chiede esplicitamente di "annotare nel fascicolo di studio l'utilizzo effettuato dell'AI" .
I